

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1958

(93<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina del commercio interno del riso »  
(2259-Urgenza) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 965, 967, 968, 969, 970
BOSI . . . . .	967
BRASCHI . . . . .	970
CARELLI . . . . .	967, 968
CERUTTI . . . . .	967, 970
DE GIOVINE, relatore . . . . .	970
RISTORI . . . . .	967
SALARI . . . . .	967, 970
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agri- cultura e le foreste . . . . .	966, 967, 968

La seduta è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, Cerutti, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari e Salomone.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Pallastrelli e Spezzano

sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Angelilli e Raffaele Pastore.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Disciplina del commercio interno del riso » (2259-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del commercio interno del riso ».

Come la Commissione ricorda, nel corso della precedente seduta si era giunti all'esame dell'articolo 5 e si era interrotta la discussione allo scopo di permettere al Sottosegretario di Stato di fornirci ulteriori chiarimenti sul detto articolo, la cui dizione appariva in realtà poco chiara. Ne do nuovamente lettura:

#### Art. 5.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili ed alti almeno un centimetro:

a) il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino);

b) la varietà.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purchè riportate sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purchè con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie.

Non sono ammesse indicazioni o raffigurazioni che siano tali da poter indurre in errore l'acquirente.

Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano nei magazzini delle ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate, nonchè tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio.

È consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso, purchè siano rispettate le disposizioni di cui al successivo articolo 7.

I quantitativi di riso comune in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione, sono considerati posti in vendita.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Debbo anzitutto precisare che l'articolo 5 si riferisce esclusivamente alla garanzia della bontà del prodotto alla origine.

Se leggiamo il primo comma, ci rendiamo conto del fatto che esso riguarda esclusivamente le ditte produttrici del riso. In altri termini l'articolo vuole far sì che il riso esca dalla ditta produttrice con tutte le garanzie, e che esso risponda alle caratteristiche stabilite col decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2. Il comma primo impone quindi all'industriale la confezione in sacchi muniti di sigillo tale che in seguito all'apertura sia reso inservibile.

Le difficoltà erano sorte, nel corso della passata seduta, a proposito del comma quinto, là dove si dice che « sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano nei magazzini delle ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate... ». Questa prima parte del comma quinto è chiara: se si apre un sacco sigillato nel magazzino di una ditta, e vi si trova riso non corrispondente alle caratteristiche indicate nel cartellino, l'industriale è automaticamente colpevole, perchè il sacco sigillato è considerato come posto già in ven-

dità. Non così se il sacco non è sigillato, anche se munito di cartellino, perchè può essere riempito momentaneamente di riso non corrispondente alle indicazioni.

La seconda parte del quinto comma dice: « nonchè tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso o al dettaglio ». A questo proposito il Ministero ha dato ampie delucidazioni, chiarendo tutti i dubbi sorti durante la scorsa discussione. Avevo infatti osservato che la mancanza della precisazione « sigillati » anche a proposito dei quantitativi nei locali di vendita, poteva far pensare che questi quantitativi non fossero considerati in vendita. La precisazione invece non è affatto indispensabile, perchè dalla parola « nonchè » in poi, ci si riferisce ai sacchi che sono già fuori dell'industria e si trovano presso i commercianti all'ingrosso o al dettaglio. Quello che importa stabilire è che i sacchi devono uscire dalla ditta confezionati, secondo, quanto prima precisato; se dicessimo « sigillati » anche nella seconda parte del comma, potremmo lasciar pensare che possano esistere presso i commercianti anche quantitativi di riso non insaccato e sigillato, il che non è ammissibile, perchè tutto il riso deve uscire dalle fabbriche in quella particolare confezione.

Fino a questo punto dell'articolo 5 ci si è dunque riferiti alle ditte produttrici, e, in caso di non corrispondenza della qualità del riso alle indicazioni del cartellino esplicativo, il produttore sarebbe passibile di pena. Con il comma seguente si passa invece a considerare il riso che si trova nei magazzini di vendita di un commerciante all'ingrosso: nei magazzini si troverà naturalmente riso in sacchi sigillati come pervenuti dalla ditta. Nel negozio di un dettagliante si troverà invece il riso esposto al pubblico in un sacco aperto, munito del cartellino richiesto dall'articolo 7 del presente disegno di legge. Se il riso contenuto nel sacco aperto esposto al pubblico od in quello, pure aperto, nel retrobottega, non corrisponde alle indicazioni del cartellino, la responsabilità ricade automaticamente sul dettagliante.

Dopo queste spiegazioni, ritengo quindi che la sostanza dell'articolo sia chiara, e che esso possa essere senz'altro approvato nella sua dizione attuale.

Ho la sensazione che la volta scorsa tutta la Commissione, ed anche io, non avessimo le idee chiare circa i successivi diversi passaggi del riso dall'industria al consumatore. Dopo le spiegazioni del Ministero credo che ci siamo tutti resi conto che non esiste contraddizione tra la prima parte dell'articolo che vieta la vendita di riso non confezionato in sacchi, e la seconda parte, che consente la vendita di riso sfuso. La contraddizione è infatti soltanto apparente, in quanto la prima volta ci si riferisce alla ditta produttrice, mentre la seconda al dettagliante, che ha facoltà di vendere il riso in pacchetti come avviene per tutti gli altri prodotti.

Allo scopo, comunque, di evitare che l'articolo sia frainteso dal pubblico, propongo che il penultimo comma venga stralciato e vada a costituire il primo comma dell'articolo 7. In tal modo l'articolo 5 servirà esclusivamente a garantire il prodotto dalla produzione fino al commercio, mentre con il nuovo articolo composto con il comma staccato si garantirà il passaggio del riso dal dettagliante al consumatore.

CARELLI. Se per redigere il presente disegno di legge sono occorsi due anni, questo dimostra che non si trattava di un compito facile. Purtroppo queste dizioni non sono chiare, e chi osservi la legge in forma superficiale, senza avere ascoltato tutte le delucidazioni fornite ora dal Sottosegretario, non può assolutamente formarsi una idea chiara del suo contenuto. Il commerciante non è imbevuto di studi giuridici, e deve essere messo in grado di capire la lettera della legge. Si potrebbe forse risolvere il problema formulando il quinto comma in questo modo: « Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano nei magazzini delle ditte produttrici, nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio, quando siano in confezioni sigillate ».

In tal modo ci sarebbe continuità tra il primo ed il secondo asserto e si assicurerebbe lo acquirente che si tratta di riso confezionato e sigillato. Comunque non faccio formale proposta di emendamento.

CERUTTI. La frase « quando siano in confezioni sigillate » ha lo scopo di evitare che vengano colpiti da sanzione gli industriali, an-

che per i sacchi che, pur essendo pronti, non siano ancora stati sigillati. È infatti ovvio che esiste un certo momento in cui i sacchi di riso non sono ancora stati sigillati, e non per questo si può punire il produttore.

Del resto non occorre precisare quali quantitativi sono considerati posti in vendita, dal momento che è vietato porre in vendita e vendere riso non insaccato e sigillato. Si potrebbe dunque sopprimere l'intera precisazione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questo non è possibile, perchè se viene trovato presso il commerciante all'ingrosso un sacco il cui contenuto non corrisponde alle indicazioni, il commerciante stesso può addossarne la responsabilità all'industriale da cui lo ha comprato.

RISTORI. Penso che, in seguito alle precisazioni forniteci dal Sottosegretario, si possa lasciare senz'altro l'articolo 5 nella sua attuale formulazione. Si potrebbe tutt'al più staccare, l'espressione che ha inizio con la parola « nonchè », facendone oggetto di proposizione a parte, dal momento che si riferisce ai quantitativi di riso presso i commercianti.

SALARI. Considero inesatta la dizione « nei magazzini delle ditte » nella prima parte del quinto comma; essa esclude infatti la possibilità di considerare come posti in vendita i quantitativi che non si trovino nei magazzini. Sarebbe meglio dire: « presso le ditte ».

BOSI. Ritengo che quella letta dal Presidente sia la formulazione migliore; si può tuttavia accogliere la proposta del Sottosegretario di Stato di staccare il penultimo comma.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Salari, sostitutivo della parola « nei magazzini delle ditte » con le altre « presso le ditte ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Sottosegretario di Stato, soppressivo del penultimo comma, il quale formerà, poi, il primo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, il quale, con gli emendamenti testè approvati risulta così formulato:

#### Art. 5.

Chiunque vende, pone in vendita o comunque mette in commercio il riso deve confezionarlo in imballaggi sigillati, recanti sul sigillo o sulla confezione la denominazione della ditta produttrice o confezionatrice. I sigilli devono essere confezionati in modo che in seguito all'apertura siano resi inservibili.

Su apposito cartellino assicurato da sigillo o sull'imballaggio devono essere indicati nell'ordine, con caratteri chiaramente leggibili ed alti almeno un centimetro:

a) il gruppo di appartenenza (comune, semifino, fino e superfino);

b) la varietà.

Sono tollerate denominazioni locali o di fantasia, purchè riportate sullo stesso verso su cui figurano le indicazioni obbligatorie, e purchè con caratteri di dimensioni non superiori a quelli delle diciture obbligatorie.

Non sono ammesse indicazioni o raffigurazioni che siano tali da poter indurre in errore l'acquirente.

Sono considerati come posti in vendita tutti i quantitativi di riso che si trovano presso le ditte produttrici quando siano in confezioni sigillate, nonchè tutti i quantitativi che si trovano nei locali di vendita, nei magazzini o nei depositi del commerciante all'ingrosso e al dettaglio.

I quantitativi di riso comune in trasferimento, quando non destinati a industrie di lavorazione, sono considerati posti in vendita.

(È approvato).

#### Art. 6.

È ammessa la vendita di riso con tolleranze superiori a quelle stabilite ai sensi dell'articolo 2, nonchè dei risi ibridi o derivanti da risi imperfetti, purchè sulla confezione e sui cartellini venga apposta ben visibile e con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli di altre diciture l'indicazione di « riso sotto tipo ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Propongo di aggiungere alle parole: « riso sotto tipo » le altre: « e della percentuale di rottura ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo testè presentato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 7.

Il riso in vendita al dettaglio deve sempre essere presentato con apposito cartello dal quale risulti in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche l'indicazione di « riso sotto tipo ».

Per i risi del gruppo comune non è obbligatoria la indicazione della varietà.

CARELLI. L'ultimo comma dell'articolo 7 non ha ragione di essere, essendo stabilito che per il riso comune è necessaria l'indicazione della qualità.

Insisto su questo mio emendamento soppressivo perchè altrimenti l'articolo 7 sarebbe in contrasto con l'articolo 5.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Faccio osservare che « il riso comune » è migliore del « riso sotto tipo », in quanto il « riso sotto tipo » è di scarto.

Poichè abbiamo approvato l'articolo 4 con l'emendamento proposto dal senatore Carelli, è giusto che l'ultimo comma dell'articolo 7 sia soppresso. Infatti, mentre il testo dell'articolo 4, secondo la formulazione governativa, consentiva le miscele di varietà per il riso comune e non le consentiva per gli altri gruppi, con l'emendamento Carelli le miscele di varietà non vengono ad essere consentite neppure per il riso comune.

Lo chiamiamo « riso comune » perchè non ha alcuna caratteristica speciale, cioè, pur essendoci diverse varietà di riso comune, il valore

merceologico di questa varietà è perfettamente identico, cosa che non si verifica se esaminiamo i gruppi superiori.

Per le ragioni su espresse, sarebbe stato meglio non approvare l'emendamento Carelli all'articolo 4, ma, dato che è stato approvato, ritengo giusta l'osservazione del senatore Carelli circa la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 7.

Come per l'articolo precedente propongo poi che si aggiunga alla fine la frase: « e della percentuale di rottura ».

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Carelli.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti l'articolo 7 il quale, con gli emendamenti testè approvati e la proposta, avanzata precedentemente dal Sottosegretario di Stato, di considerare come primo comma quello che era il penultimo dell'articolo 5, risulta così formulato:

« È consentita la vendita al dettaglio di riso sfuso purchè siano rispettate le disposizioni di cui al successivo comma.

Il riso in vendita al dettaglio deve essere sempre presentato con apposito cartello dal quale risultino in evidenza il prezzo, il gruppo di appartenenza, la varietà e, per i casi previsti dall'articolo 6, anche le indicazioni di "riso sottotipo" e della percentuale di rottura ».

*(È approvato).*

#### Art. 8.

Per l'esercizio della vigilanza si applicano le norme contenute nel Capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 9.

In ogni caso di cui, agli effetti giudiziari od amministrativi della presente legge, occorra una revisione dell'analisi, questa sarà eseguita da uno degli Istituti seguenti:

1) della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dagli Istituti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) dall'Istituto superiore di sanità, per quelle eseguite dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi, per quanto ha riferimento alle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanità.

Il quantitativo di riso da prelevare per ogni campionamento deve essere per lo meno di grammi 600.

*(È approvato).*

#### Art. 10.

Le disposizioni della presente legge si applicano al riso destinato al consumo interno.

Il riso in esportazione deve essere accompagnato da documenti ufficiali comprovanti la destinazione del prodotto.

*(È approvato).*

#### Art. 11.

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è punita con la multa da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Nei casi più gravi, ed in quello di recidiva, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio e dell'attività industriale da trenta giorni ad un anno.

Sono stati presentati dal senatore Cerutti i seguenti articoli sostitutivi dell'articolo 11:

« La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 lettera b) punita a sensi dello articolo 515 del Codice penale salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Nei casi più gravi, in quello di recidiva e quando si tratta di violazione alla lettera b)

dell'articolo 4, si applica anche l'interdizione dall'esercizio del commercio o dell'attività industriale da giorni trenta ad un anno e la multa può essere elevata fino a lire 1.000 000 »;

« Quando i fatti previsti nell'articolo precedente siano commessi per colpa, vengono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

CERUTTI. Onorevoli colleghi, è evidente che qualora un commerciante immetta al consumo del riso non rispondente alle condizioni prescritte, si verifica la frode in commercio con l'aggravante del dolo. Il disegno di legge non prevede però il caso in cui il fatto sia stato commesso per disattenzione.

Quindi, quando noi prevediamo la multa e non l'ammenda, consideriamo solo il reato doloso, e di conseguenza un abile difensore potrà sempre dimostrare la mancanza di dolo ed il verdetto non potrà essere che di assoluzione. Per questo io propongo fra l'altro che le violazioni dolose alle disposizioni di legge si considerino violazioni all'articolo 515 del Codice penale, ma che i fatti che siano commessi per

colpa vengano puniti con l'ammenda di lire 50.000 a lire 500.000.

BRASCHI. In materia commerciale è facile ipotizzare la frode; tutto al più si può giungere ad una discriminazione sulla colpa...

SALARI. Potrebbe trattarsi, una volta tanto, di vera disgrazia...

DE GIOVINE, *relatore*. Per conto mio ritengo la dizione dell'articolo 11 rispondente alle finalità che il disegno di legge oggi in esame si prefigge.

PRESIDENTE. Propongo, data la complessità dell'argomento, che il seguito della discussione degli articoli del disegno di legge venga rinviato alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 18.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.